
REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SUI CORSI-CONCORSO PER FUNZIONARI E DIRIGENTI
PUBBLICI E SULLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari

1. Ai sensi dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi-concorso dei funzionari sono banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e dalle altre dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso stabiliscono, tra l'altro:
 - a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale;
 - b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al *Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici*”;
 - c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;
 - d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di una lingua straniera comunitaria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 2

Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

-
1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.
 2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
 3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).
 4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.
 5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.
 6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

Articolo 3

Trattamento economico degli allievi

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.

Articolo 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è soppresso;

b) l'articolo 3, comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.”;*

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole *“dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione”* sono inserite le seguenti: *“su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione”;*

d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole *“dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione”* sono inserite le seguenti: *“su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione”;*

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione nella percentuale del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.”;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 (Graduatoria del concorso)

1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma tra il voto risultante dalla media dei voti di ciascuna prova scritta e il voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della

stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 (Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”;

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12 (Modalità di svolgimento dei corsi)

1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.”;

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale)

1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.”;

l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 (Formazione specialistica)

1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.”;

m) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15 (Graduatoria finale del corso-concorso)

1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.”;

n) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 (Trattamento economico degli allievi)

-
1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
 3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.”

Articolo 5

*Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione
(modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178)*

Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la lettera a);
- b) l'articolo 5 è soppresso;
- c) l'articolo 9, comma 4, è sostituito dal seguente:
“Il Presidente con proprio provvedimento nomina i responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.”;
- d) all'articolo. 10, comma 3, dopo le parole “di attività di insegnamento” sono inserite le parole “e di ricerca”;
- e) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole docenti universitari, sono inserite le parole:
“magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,”;
- f) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque.”;

g) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo.”

Il comma 5 è soppresso;

h) all'articolo 15, comma 3, le parole *“Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato”* sono soppresse.